



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del

Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi fino al

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 66 del 18/09/2013

OGGETTO: Atto di citazione proposto dal sig. Tria Antonio Vito c/Comune di Castellana Grotte avanti al Tribunale Civile di Taranto. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato a questo Ente in data 29/04/2013, ed assunto al protocollo generale in pari data al n. 9634, il sig. Tria Antonio Vito, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parisi, conveniva in giudizio il Comune di Castellana Grotte avanti al Tribunale civile di Taranto, udienza fissata per il giorno 31 luglio 2013, per sentire:
 - 1) ***accertare e dichiarare per le ragioni esposte in premessa, la unica ed esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Castellana Grotte nella produzione del sinistro de quo;***
 - 2) ***conseguentemente condannare il detto Comune di Castellana Grotte al pagamento in favore dell'istante, per le causali di cui in premessa, della complessiva somma di € 7.683,53, ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa, anche a mezzo di espletando C.T.U., e/o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;***
 - 3) ***con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice anticipataria.***

RILEVATO che questa P.A. ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile n. TLT0001298 con la CHARTIS Europe (ORA AIG).

EVIDENZIATO che questo Ente ha provveduto ad inviare al proprio Broker assicurativo, Assigem s.r.l., copia del predetto atto di citazione e della documentazione necessaria al fine di attivare le procedure di verifica della

richiesta di risarcimento del danno giusta polizza di responsabilità civile stipulata da questo Ente con la Compagnia CHARTIS Europe.

VISTA la nota del 18/09/2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 22014 , con la quale L'ASSIGEM comunica che la difesa di questo Ente, su designazione della compagnia assicuratrice e con oneri a carico della stessa, sarà assunta congiuntamente dall'Avv. Claudio Paolo CAMBIERI, Via Roncaglia 13 – Milano e dall'avv. Gaila DI MAGGIO, Via Vitt. Emanuele 116/118 – Sava (TA).

RITENUTO, pertanto, di conferire ai suddetti legali l'incarico per la tutela e difesa degli interessi di questa P.A., considerato peraltro che le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale ""Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"" è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

DECRETA

- 1) di costituirsi nel giudizio avanti al Tribunale Civile di Taranto promosso contro questo Ente dal sig. Tria Antonio Vito, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parisi, giusto atto di citazione notificato a questo Ente in data 29/04/2013, ed assunto in pari data al protocollo generale al n. 9634;
- 2) di conferire incarico quale legale di fiducia di questa Amministrazione agli avv.ti Claudio Paolo CAMBIERI, Via Roncaglia 13 – Milano e dall'avv. Gaila DI MAGGIO, Via Vitt. Emanuele 116/118 – Sava (TA), giusta designazione della Compagnia assicuratrice CHARTIS Europe (ora AIG), così comunicato dal Broker assicurativo ASSIGEM di Manfredonia con nota del 18/09/2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. , dando atto che la spesa

sostenuta e da sostenere per resistere all'azione promossa contro l'assicurato è e resta a carico dell'Assicuratore.

- 3) Trasmette copia del presente decreto ai legali incaricati.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

(timbro e firma)

